



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 9 del 2-7-2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2012 addì due del mese di luglio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ribezzo Pasquale - Esperto		
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L.R. n. 28/2009;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 14.12.2011, il Sig. [redacted] con sede in [redacted] comunicava alla CPA di Taranto la cessazione dell'attività artigiana a far data dal 26.9.2011, specificando che la Partita Iva non era stata cessata perché in fase di variazione.
- In data 17.01.2012, l'Agenzia delle Entrate, variava i dati della partita IVA per tipo di attività, che l'interessato trasmetteva alla CPA in ossequio a quanto deliberato nella seduta del 17.1.2012;
- In data 23.02.2012, la CPA deliberava di cancellare la ditta del Sig. [redacted] a far data dal 17.2.2012, "data di cancellazione attività artigiana alla Agenzia delle Entrate", comunicando all'interessato la decisione con nota n. 6570 del 27.2.2012, accusata in ricezione il 12.3.2012;
- In data 27.4.2012, il Sig. [redacted] proponeva ricorso a questa Commissione adducendo che la cessazione dell'attività è avvenuta in data 26.9.2011, provvedendo a comunicare sia al Comune la cessazione della TARSU, che all'ASL competente per territorio e all'INAIL la medesima cessazione attività, nonché alla risoluzione anticipata del contratto di locazione del locale in cui insisteva l'attività, all'Agenzia delle Entrate; inoltre rendeva noto che, detto locale risulta essere sede di altra impresa artigiana;

Ritenuto che:

- Da visura camerale effettuata, risulta effettivamente in tale sede, altra impresa iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane a far data 1.10.2011;
- Ai fini della responsabilità civile o penale che il titolare dell'impresa assume nei confronti dei terzi, è esclusa la promiscuità dell'esercizio della medesima attività nel medesimo luogo e con le stesse attrezzature, di due imprese diverse, dovendosi pertanto riconoscere la effettiva cessazione dell'attività artigiana del ricorrente alla data del 26.9.2011, constatato il subentro di altra ditta in data 01.10.2011;

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A [redacted] di voti resi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [redacted] con sede in [redacted]
- Il presente atto è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Al sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)